



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 giugno 2007
(OR. en)**

8197/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0059 (ACC)**

**FEROE 4
PECHE 96
IND 34**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione della Comunità relativa alla modifica del protocollo n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**sulla posizione della Comunità relativa alla modifica
del protocollo n. 4 dell'accordo
tra la Comunità europea, da una parte,
e il governo della Danimarca
e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra¹ (in appresso "l'accordo"), è entrato in vigore il 1° gennaio 1997.
- (2) L'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di garantirne la corretta esecuzione.
- (3) L'articolo 34 dell'accordo prevede che il comitato misto possa modificare le disposizioni dei protocolli dell'accordo.
- (4) Le autorità delle isole Færøer hanno presentato una richiesta di modifica del protocollo n. 4 diretta a portare a 50 000 tonnellate le concessioni tariffarie della Comunità per gli alimenti per pesci. Le parti hanno proceduto a consultazioni reciproche in sede di comitato misto, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'accordo,

DECIDE:

¹ GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

Articolo 1

La posizione della Comunità europea nell'ambito del comitato misto istituito dall'articolo 31 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, è acclusa alla presente decisione. Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La decisione del comitato misto è pubblicata, dopo la sua adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

**PROGETTO DI DECISIONE
DEL COMITATO MISTO CE/DANIMARCA - ISOLE FÆRØER**

del

**recante modifica del protocollo n. 4 dell'accordo
tra la Comunità europea, da una parte,
e il governo della Danimarca
e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra¹ (in appresso "l'accordo"), in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

¹ GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

considerando quanto segue:

- (1) All'articolo 1 del protocollo n. 4 dell'accordo, la Comunità accorda concessioni tariffarie per gli alimenti per pesci delle isole Færøer, limitatamente ad un contingente tariffario annuo di 5 000 tonnellate.
- (2) Con la decisione n. 2/98 del comitato misto CE/Danimarca - Isole Færøer¹, il suddetto contingente tariffario è stato portato a 10 000 tonnellate a decorrere dal 1° gennaio 2000.
- (3) Le autorità delle isole Færøer hanno presentato una richiesta di aumento delle concessioni tariffarie della Comunità per tali prodotti.
- (4) Occorre autorizzare il raddoppio dell'attuale contingente tariffario annuo.
- (5) Gli alimenti per pesci, che beneficiano del regime di importazione preferenziale, non devono contenere glutine aggiunto.
- (6) Il contingente è soggetto a clausola di revisione. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto procede regolarmente a scambi di informazioni a tale scopo.
- (7) Occorre modificare l'articolo 1 del protocollo n. 4,

DECIDE:

¹ GU L 263 del 26.9.1998, pag. 37.

Articolo 1

Il protocollo n. 4 dell'accordo è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1 il testo riportato nella tabella relativo ai codici NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 ed ex 2309 90 41 è sostituito dal testo seguente:

"

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Contingente tariffario (in tonnellate)
ex 2309 90 10 ¹ ex 2309 90 31 ² ex 2309 90 41 ³	Alimenti per pesci	0	20 000

1. Gli alimenti per pesci che beneficiano del regime di importazione preferenziale non devono contenere glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione di questo tipo di alimenti.
 2. Gli alimenti per pesci che beneficiano del regime di importazione preferenziale non devono contenere glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione di questo tipo di alimenti.
 3. Gli alimenti per pesci che beneficiano del regime di importazione preferenziale non devono contenere glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione di questo tipo di alimenti."
- 2) All'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

"In relazione al contingente tariffario aperto per gli alimenti per pesci di cui ai codici NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 ed ex 2309 90 41, si applica quanto segue:

1. Le autorità delle isole Færøer certificano che gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito di detto contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci. La Comunità europea può procedere a controlli nelle isole Færøer sulla composizione degli alimenti per pesci, in particolare per quanto riguarda il contenuto di glutine.

2. Le modalità dei controlli sulla composizione degli alimenti per pesci sono specificate nell'allegato 1 del presente protocollo. Se il controllo evidenzia il mancato rispetto delle condizioni richieste per la concessione della preferenza commerciale in questione, la Commissione può sospendere la suddetta preferenza fino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni."

3) L'allegato accluso alla presente decisione è allegato al protocollo n. 4.

Articolo 2

Il comitato misto controlla l'utilizzo del contingente tariffario. Dopo quattro anni, in funzione dell'utilizzo del contingente tariffario e dell'evoluzione delle condizioni di mercato, il comitato misto riesamina il contingente tariffario.

Articolo 3

L'aumento di volume del contingente tariffario per l'anno civile 2007 è calcolato *pro rata temporis* a decorrere dal ...*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il comitato misto

Il presidente

* Data di entrata in vigore della presente decisione.

"ALLEGATO I

Modalità dei controlli sulla composizione degli alimenti per pesci

Articolo 1

Le autorità delle isole Færøer comunicano alla Commissione le modalità di controllo da esse adottate per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 della presente decisione. Le autorità delle isole Færøer mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il controllo del contenuto di glutine negli alimenti per pesci esportati nell'UE e adottano tutti i provvedimenti necessari per agevolare i controlli che la Commissione giudichi opportuni a questo riguardo.

Articolo 2

La Comunità europea può procedere a controlli sulla composizione degli alimenti per pesci nelle isole Færøer. Le imprese produttrici di alimenti per pesci permettono l'accesso immediato ai loro locali e alla loro contabilità di magazzino per consentire agli ispettori di rintracciare le materie prime che sono state utilizzate. Agli ispettori è consentito di prelevare campioni per effettuare analisi.

Gli ispettori sono autorizzati a controllare la composizione degli alimenti per pesci, le materie prime e lavorate, nonché i registri e la restante documentazione, fra cui i documenti e i metadati elaborati o ricevuti o registrati su un supporto elettronico, relativi alla contabilità di magazzino.

Articolo 3

Le ispezioni sono effettuate da esperti della Commissione o degli Stati membri (in appresso gli "ispettori"). Gli esperti degli Stati membri incaricati di svolgere le suddette ispezioni sono nominati dalla Commissione.

Articolo 4

Tali ispezioni sono effettuate per conto della Comunità, che si assume l'onere delle spese sostenute dagli ispettori.

Gli ispettori informano le autorità delle isole Færøer sulle ispezioni previste, in modo che possano prendervi parte agenti locali.

Articolo 5

Le specifiche modalità di svolgimento dei controlli possono essere concordate direttamente dalla Commissione con le autorità delle isole Færøer."
